

Avv. Marco Mintrone
Patrocinante in Cassazione
Via Caldarola, 20– 70126 BARI
Tel. e fax 0809671453
PEC: mintrone.marco@avvocatibari.legalmail.it
MAIL: marcomintrone@libero.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse di:

A.DI.S.U. PUGLIA (AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PUGLIA), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Dott. Alessandro Cataldo nato a Triggiano (BA), il 13/01/1964; C.F. : CTLLSN64A13L425X, con sede a Bari in Via Giustino Fortunato n. 4/G, C.F./P Iva 06888240725, rappresentato e difeso dall'**avv. Marco MINTRONE**, C.F. MNTMRC63R31A662S, con studio in Bari alla Via Caldarola n. 20 e con domicilio digitale: mintrone.marco@avvocatibari.legalmail.it, in virtù di mandato (all. n. 1) rilasciato su foglio separato, a seguito di determina direttoriale n.296 del 06.03.2026 (all.n.2), con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni via pec: mintrone.marco@avvocatibari.legalmail.it o via fax al n. 0809671453

-ricorrente-

c o n t r o

il M.U.R. MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Commissario straordinario Housing Universitario, in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Roma in Largo Antonio Ruberti 1, pec commissario.housing@pec.mur.gov.it, rappresentato e difeso *ex lege* dall'avvocatura

Avv. Marco Mintrone
Patrocinante in Cassazione
Via Caldarola, 20– 70126 BARI
Tel. e fax 0809671453
PEC: mintrone.marco@avvocatibari.legalmail.it
MAIL: marcomintrone@libero.it

distrettuale dello Stato a Roma in via dei Portoghesi n. 12, pec:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

-resistente-

nonché

TRIADE SRL, in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Foggia in viale
Virgilio 11, C.F./P. Iva 03330860713, pec: srltriade@legalmail.it ;

-controinteressata-

p e r l' a n n u l l a m e n t o

previa concessione di idonea misura cautelare:

-della dichiarazione di inammissibilità della domanda Adisu Puglia DM481/241543
(all. n. 3) comunicata dal MUR con pec del 15.01.2026 (all. n. 4) a firma del
Commissario straordinario Housing Universitario ing. Manuela Manenti, a
conclusione del procedimento istruttorio di cui al bando D.M. n. 481 del 26.02.2024
(all.n. 5), avente ad oggetto il contributo per la gestione di n. 80 posti letto, per asserita
violazione dell'art. 7, comma 2 dell'Avviso 481/24;

– della successiva conferma dell'inammissibilità comunicata con pec del 10.02.2026
(all. n. 6) in riscontro alla pec di ADISU del 22.01.2026 (all. n. 7) con la quale veniva
richiesto l'annullamento in autotutela dell'inammissibilità stessa;

-nonché ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale, ancorchè non
conosciuto.

Avv. Marco Mintrone
Patrocinante in Cassazione
Via Caldarola, 20– 70126 BARI
Tel. e fax 0809671453
PEC: mintrone.marco@avvocatibari.legalmail.it
MAIL: marcomintrone@libero.it

FATTO

-Con decreto ministeriale DM 481/24, finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, in attuazione della Riforma 1.7 – “Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti” prevista dalla Missione 4, Componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca, il MUR disponeva il riconoscimento ai soggetti gestori delle residenze universitarie di un contributo economico per coprire una parte dei proventi da locazione per i primi tre anni di gestione delle strutture stesse in esito alla loro realizzazione/messa a disposizione, riconosciuta in un'unica soluzione.

-La ricorrente inoltrava al Ministero dell'università e della ricerca- Commissario Housing universitario richiesta identificativo DM481/241543 (all. n. 3) per l'attivazione di n. 80 posti letto complessivi per gli studenti universitari di Bari, all'interno di un palazzo d'epoca sito nel Comune di Bari in via Abate Gimma n.291.

-In data 15.01.2026 il Ministero dell'Università e della ricerca- Commissario Housing universitario notificava il provvedimento di inammissibilità (all. n. 4), sostenendo che l'istanza aveva violato l'art. 7, comma 2 dell'Avviso 481/24 in quanto “*è esclusa la possibilità di finanziare interventi relativi ad immobili che abbiano beneficiato, in passato, di risorse pubbliche specificamente destinate alla realizzazione di residenze o*

alloggi per studenti, in quanto non si configurerebbero come nuovi posti letto”.

-Seguiva pec di Adisu del 22.01.2026 (all. n. 7) che chiedeva il ritiro in autotutela della comunicazione di inammissibilità, atteso che l’art 7 non prevedeva alcuna esclusione automatica fondata su pregressi finanziamenti ex L. 338/2000, né introduceva alcun divieto di cumulo storico, ma individuava esclusivamente i requisiti oggettivi e temporali di ammissibilità dell’intervento.

-Aggiungeva l’Adisu che il principio di doppio finanziamento di cui all’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241 riguardava esclusivamente la duplicazione della medesima spesa o della medesima finalità, circostanza che non ricorreva nel caso di specie atteso che i contributi ex L. 338/2000 avevano riguardato interventi strutturali sull’immobile, mentre la domanda presentata a valere sul DM 481/24 concerneva esclusivamente il contributo di gestione PNRR per la messa a disposizione e la gestione di n. 80 posti letto secondo i requisiti di accessibilità, tariffazione e livello dei servizi previsti dal decreto.

-Il MUR stesso, con chiarimento ufficiale CHE HA VALORE DI VERA E PROPRIA INTERPRETAZIONE AUTENTICA, reso in data 22.01.26 (all. n. 8) dal Commissario straordinario per l’Housing universitario, cioè il medesimo soggetto firmatario della comunicazione d’inammissibilità inviata alla ricorrente, precisava che “i costi coperti con fondi pubblici per lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, recupero di edifici esistenti compresa la loro demolizione e ricostruzione o anche per acquisto

Avv. Marco Mintrone
Patrocinante in Cassazione
Via Caldarola, 20– 70126 BARI
Tel. e fax 0809671453
PEC: mintrone.marco@avvocatibari.legalmail.it
MAIL: marcomintrone@libero.it

di immobili da destinare a residenza universitaria, ivi inclusi eventuali costi di arredo, sono distinti dal contributo di gestione PNNR dell'Housing universitario di cui all'Avviso DM 481/24 Misura 4 – C1-Riforma 1.7.

Si è pertanto evidenziata la circostanza che i due contributi in argomento (per opere propedeutiche alla realizzazione dell'housing e per la sua gestione) presentano natura e finalità diverse, escludendo la possibilità del doppio finanziamento.

-Ciò nonostante il MUR con pec del 10.02.2026 (all.n.6) confermava l'inammissibilità dell'istanza reiterando laconicamente le medesime osservazioni del provvedimento antecedente, senza entrare nel merito delle osservazioni fatte dall'Adisu sul chiarimento da loro stessi fornito ad altro soggetto.

-Successivamente la ricorrente, con pec del 12.02.2026 (all.n. 9) informava in merito all'esclusione dai finanziamenti di cui al D.M. n. 481 del 26.02.2024, l'Assessore alla cultura e conoscenza Dott.ssa Silvia Miglietta, il Capo Gabinetto della Regione Puglia e la Dirigente della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia.

I provvedimenti impugnati, n. 1078 del 15.01.2026 e 3658 del 10.02.2026, sono strettamente connessi in quanto costituiscono espressione di un'unica sequenza procedurale e si considerano viziati.

L'agenzia ricorrente, dunque, si rivolge a codesto Ecc.mo TAR, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in epigrafe meglio specificati, che risultano gravemente illegittimi alla luce dei seguenti motivi:

Avv. Marco Mintrone
Patrocinante in Cassazione
Via Caldarola, 20– 70126 BARI
Tel. e fax 0809671453
PEC: mintrone.marco@avvocatibari.legalmail.it
MAIL: marcomintrone@libero.it

DIRITTO

I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 2 del D.M. 481/2024, della circolare n. 33 del 31.12.2021, dell'art. 9 del reg. UE 2021/241 e del regolamento UE 1303/2013 Considerando 38 -Eccesso di potere per travisamento per erronea presupposizione; travisamento; illogicità ed ingiustizia manifesta.

L'amministrazione ha interpretato in modo eccessivamente formalistico e/o errato la prescrizione dell'art. 7 comma 2 dell'Avviso.

La motivazione posta a fondamento della non ammissibilità, basata sull'asserita violazione dell'art. 7 co. 2 dell'avviso di cui al DM n. 481 del 26.02.2024 per pregressi finanziamenti ex L. 338/2000, non risulta conforme al quadro normativo e interpretativo vigente.

Nella pec del MUR del 22.01.2026 il Commissario Straordinario per l'housing universitario, cioè la medesima autorità che ha dichiarato inammissibile la domanda della ricorrente, ha precisato e chiarito che “ **i costi coperti con fondi pubblici per lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione , recupero di edifici esistenti compresa la loro demolizione e ricostruzione o anche per acquisto di immobili da destinare a residenza universitaria, ivi inclusi eventuali costi di arredo, SONO DISTINTI DAL CONTRIBUTO DI GESTIONE PNRR DELL'HOUSING UNIVERSITARIO DI CUI ALL'AVVISO DM 481/24, Misura 4 – C1-Riforma** 1.7, **escludendo peraltro la configurabilità del doppio finanziamento in ragione della**

Avv. Marco Mintrone
Patrocinante in Cassazione
Via Caldarola, 20– 70126 BARI
Tel. e fax 0809671453
PEC: mintrone.marco@avvocatibari.legalmail.it
MAIL: marcomintrone@libero.it

diversa natura e finalità dei contributi in commento. E valga il vero!

Trattasi di vera e propria **interpretazione autentica** del bando fatta dall'ente finanziatore.

Vieppiù che la circolare n. 33 (all.n.10) del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato- Servizio centrale per il PNRR prot. 310398 del 31.12.2021 in merito al cumulo delle misure agevolative chiarisce “...*che è possibile stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo cumulate...*”.

Inoltre l'art 9 Reg. UE 241/2021 PNRR recita: “*il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione*”.

Ed infine, a riprova di ciò, Il Regolamento UE 1303/2013 al Considerando 38 ammette la possibilità di combinare diverse tipologie di agevolazioni a fronte di condizioni specifiche atte a scongiurare il doppio finanziamento e al Considerando 30 contempla la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione, sempre a condizione che sia evitato il doppio finanziamento.

II) Violazione leale collaborazione tra Enti Pubblici- Violazione art. 1, co. 2-bis, art. 3 e 6 L. n. 241/1990. Violazione art. 10, co. 5 DM n. 481 del 26 Febbraio 2024- Art. 97 della Costituzione- Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria.

Avv. Marco Mintrone
Patrocinante in Cassazione
Via Caldarola, 20– 70126 BARI
Tel. e fax 0809671453
PEC: mintrone.marco@avvocatibari.legalmail.it
MAIL: marcomintrone@libero.it

I provvedimenti impugnati risultano viziati anche per violazione delle regole fondamentali del procedimento amministrativo e per **difetto di istruttoria**.

Secondo principi consolidati dell'ordinamento, l'amministrazione procedente è tenuta a svolgere un'istruttoria completa e leale, attivando – ove necessario – forme di interlocuzione con il soggetto istante al fine di acquisire tutti gli elementi utili alla corretta ricostruzione della fattispecie. In tal senso depongono sia il dovere di collaborazione procedimentale ricavabile dall'art. 6 della legge n. 241/1990, sia il principio di buona fede e collaborazione nei rapporti tra amministrazioni e cittadini, oggi espressamente sancito dall'art. 1, comma 2-bis, della medesima legge.

Nel caso di specie, l'amministrazione dichiarava direttamente la non ammissibilità della proposta progettuale, senza previamente richiedere chiarimenti o integrazioni istruttorie, nonostante la questione posta a fondamento dell'esclusione implicasse una valutazione interpretativa del quadro fattuale e finanziario dell'intervento e non emergesse in modo immediato e incontrovertibile dalla documentazione prodotta.

Nella situazione in esame l'attivazione del **soccorso istruttorio**, oltretutto previsto dall'art. 10, co. 5 del DM n. 481 del 26 Febbraio 2024, avrebbe portato a esiti differenti.

Il soccorso istruttorio è infatti uno strumento di leale collaborazione, esso costituisce espressione di sovraordinati principi di matrice europea, quali massima partecipazione e proporzionalità, mira ad evitare che eventuali inadempimenti o irregolarità,

meramente estrinseci, possano pregiudicare gli operatori economici che potrebbero perdere le opportunità per vizi procedimentali facilmente emendabili. (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2c Marzo 2017, n. 975).

Il soccorso istruttorio può quindi essere attivato non solo per chiarire, ma anche per integrare e completare le informazioni o la documentazione.

Peraltro, l'art. 10, comma 5, del D.M. n. 481/2024 fa espresso riferimento al soccorso istruttorio, pur configurandolo come obbligatorio per le carenze formali della domanda.

Tale previsione della disciplina di gara tuttavia conferma la necessità di un minimo contraddittorio procedimentale prima dell'adozione di provvedimenti espulsivi, tanto più quando – come nel caso di specie – la valutazione di inammissibilità presuppone accertamenti di natura sostanziale e non la mera constatazione di una carenza oggettiva e immediatamente rilevabile.

Ne consegue che l'amministrazione, anche a prescindere dall'applicazione in senso stretto del soccorso istruttorio previsto dalla disposizione citata, avrebbe dovuto attivare un'interlocuzione procedimentale con il soggetto proponente, al fine di chiarire gli elementi ritenuti ostativi all'ammissibilità della proposta.

In conclusione, anche in ragione di tale inammissibile ingiustificata violazione dell'obbligo di leale collaborazione in violazione delle regole di corretto svolgimento dell'istruttoria procedimentale, l'odierna ricorrente ha subito un inammissibile

nocumento dall'esclusione.

I provvedimenti impugnati risultano illegittimi anche per **violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della legge n. 241/1990.**

La norma richiamata impone che ogni provvedimento amministrativo indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Ne deriva che la motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione, esplicitando sia gli elementi fattuali considerati sia le norme ritenute applicabili al caso concreto.

Nel caso di specie tale obbligo risulta manifestamente disatteso.

Nei provvedimenti impugnati, infatti, l'amministrazione si limita a dichiarare la non ammissibilità della proposta al finanziamento previsto dal D.M. n. 481/2024, richiamando in modo meramente assertivo l'art. 7, comma 2, del decreto, senza tuttavia chiarire quali specifici elementi fattuali della proposta progettuale integrerebbero la fattispecie ostativa prevista dalla norma.

In particolare, i provvedimenti impugnati non indicano quali circostanze concrete avrebbero condotto l'amministrazione a ritenere integrato il presupposto di cui alla disposizione richiamata e non chiariscono quali elementi istruttori siano stati valutati a tal fine. Né viene in alcun modo chiarito per quali ragioni le spiegazioni e la documentazione prodotta dal soggetto proponente non siano state ritenute idonee a

Avv. Marco Mintrone
Patrocinante in Cassazione
Via Caldarola, 20– 70126 BARI
Tel. e fax 0809671453
PEC: mintrone.marco@avvocatibari.legalmail.it
MAIL: marcomintrone@libero.it

superare i dubbi eventualmente emersi.

La motivazione si risolve pertanto nella mera citazione della norma ritenuta applicabile, senza alcuna esplicitazione del percorso logico che collega tale disposizione alla specifica situazione oggetto della domanda di finanziamento.

Una simile motivazione risulta insufficiente e meramente apparente, in quanto non consente né al destinatario del provvedimento né al giudice di ricostruire le ragioni effettive poste a fondamento della decisione amministrativa.

Ne consegue che i provvedimenti impugnati risultano adottati in violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e dei principi da cui discende l'obbligo per l'amministrazione di motivare in modo congruo e sufficiente e di svolgere correttamente l'istruttoria, con conseguente illegittimità della dichiarazione di non ammissibilità.

ISTANZA CAUTELARE

Manifesto è il *fumus boni juris* del ricorso per quanto sopra esposto in punto di diritto.

L'impossibilità di accedere a tali risorse e realizzare gli interventi dovuti determina un grave pregiudizio per l'Adisu Puglia preposta all'erogazione dei servizi destinati a garantire il diritto allo studio agli studenti della regione.

Sussiste il *periculum in mora*, in quanto l'inammissibilità preclude definitivamente l'accesso ai contributi PNRR che come noto devono terminare il 30.06.2026,

Avv. Marco Mintrone
Patrocinante in Cassazione
Via Caldarola, 20– 70126 BARI
Tel. e fax 0809671453
PEC: mintrone.marco@avvocatibari.legalmail.it
MAIL: marcomintrone@libero.it

compromettendo la sostenibilità economica della gestione degli 80 posti letto e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano entro le scadenze dell'Unione Europea.

Si richiede pertanto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, con l'ammissione con riserva del ricorrente al finanziamento.

Si dà atto che il presente ricorso viene notificato, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., anche alla TRIADE srl, in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Foggia in viale Virgilio 11, nella qualità di controinteressata (all. n. 11).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il sottoscritto procuratore e difensore, nella qualità in epigrafe,

CHIEDE

che l'Ecc.mo TAR adito, in accoglimento del presente ricorso, voglia **accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti impugnati con ogni conseguente statuizione in ordine alla riammissione della domanda, previa concessione di idonea misura cautelare.**

Con vittoria di spese e competenze professionali.

Si chiede che le udienze si svolgano da remoto (cell. 3387420517).

Ai sensi dell'art. 14 co. 2 DPR 115/2002 e s.m.i. si dichiara che il procedimento è di €

Avv. Marco Mintrone
Patrocinante in Cassazione
Via Caldarola, 20– 70126 BARI
Tel. e fax 0809671453
PEC: mintrone.marco@avvocatibari.legalmail.it
MAIL: marcomintrone@libero.it

1.597.332,80 ed è soggetto al pagamento del contributo unificato pari a € 6.000,00.

Documenti allegati:

1. Procura alle liti Adisu Puglia;
2. Determina conferimento incarico Adisu Puglia n. 296 del 06.03.2026;
3. Richiesta Adisu Puglia n. DM481/241543 e allegati;
4. Provvedimento di inammissibilità del 15.01.2026;
5. D.M. 481/2024;
6. Provvedimento del MUR di conferma della inammissibilità pec del 10.02.2026;
7. Richiesta di annullamento in autotutela Adisu Puglia del 22.01.2026;
8. Chiarimento del MUR del 22.01.2025;
9. Messa in mora Adisu Puglia pec del 12.02.2026;
10. Circolare n. 33 a chiarimento della Ragioneria dello Stato del 31.12.2021;
11. Richiesta della controinteressata Triade srl.

Bari- Roma lì, 14.03.2026

Avv. Marco Mintrone

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 2611 del 4 maggio 2026 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. Terza, nel giudizio RGN n. 3814/2026. Lo svolgimento del processo può essere seguito

Avv. Marco Mintrone
Patrocinante in Cassazione
Via Caldarola, 20– 70126 BARI
Tel. e fax 0809671453
PEC: mintrone.marco@avvocatibari.legalmail.it
MAIL: marcomintrone@libero.it

consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R." >>.

I controinteressati sono tutti i soggetti beneficiari dei contributi di cui al D.M. n. 481/2024, finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, in attuazione della Riforma 1.7-"Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti" prevista dalla Missione 4, Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università" del Piano di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero dell'Università e della ricerca.